

Il giorno **26 Maggio 2016**, giusta convocazione prot. N. 4215 del 25/05/2016, le OO.SS. e l'Ersu di Palermo hanno adottato il presente Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori

Per l'Amministrazione:

- Il Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno;
- Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Dott. Sergio Lupo;
- L'I.D. Sig. Giuseppe Pitarresi, il Collaboratore Sig.ra Susanna Martorana ed il Collaboratore Sig.ra Cinzia La Corte della Direzione Affari Generali;

Per le OO. SS.:

- COBAS/CODIR: Benedetto Mineo, Benito Alletto e Vincenzo Terzo;
- CISL: Giuseppe Ippolito;
- SADIRS: Donata Cardella, Enrico Staiano;
- CGIL: Vincenzo Azzara;
- SIAD: assente;
- UIL: assente;
- UGL: assente.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'ERSU DI PALERMO

Art. 1

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si svolgeranno il 22 giugno 2016 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, presso:

- Sede di Palermo - Viale delle Scienze ed 1, Residenza Universitaria Santi Romano;
- Sede territoriale di Agrigento - Via Quartararo 6.

Art. 2 (Elettorato attivo)

Ha diritto di voto tutto il personale che presta servizio presso l'Ersu di Palermo con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, compreso il personale dell'Ente che svolge servizio presso altre sedi.

L'elenco del personale avente diritto al voto, elaborato in ordine alfabetico, sarà fornito dall'Ersu di Palermo e successivamente alla certificazione da parte della Commissione Elettorale sarà affisso in bacheca e reso noto mediante pubblicazione sulla pagina web dell'Ente.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 4, con esclusione delle seguenti fattispecie:

- Dipendenti ASPP;
- Dipendenti componenti della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa;
- Dipendenti che per raggiunti limiti di età o per avere presentato domanda di prepensionamento cessino il servizio nel triennio interessato al mandato elettivo.

Art. 4 (Candidature)

Possono presentare candidature le OO.SS. rappresentative del Comparto e dell'Area della Dirigenza, nonché singoli dipendenti aventi diritto al voto.

Entro i successivi 3 (tre) giorni la Commissione Elettorale presenta l'elenco dei candidati ritenuti ammissibili che sarà pubblicato tempestivamente nel sito web dell'Ente.

Art. 5 (Commissione Elettorale)

Al fine di assicurare il regolare svolgimento della consultazione elettorale, è costituita una Commissione Elettorale composta dalle OO.SS., ciascuna delle quali dovrà indicare all'Amministrazione entro giorni 05 dall'adozione del presente Regolamento n. 2 nominativi, di cui uno effettivo ed uno supplente.

Le funzioni di componente della Commissione Elettorale sono incompatibili con la candidatura e la carica di RLS e, di conseguenza, il lavoratore che svolge tali funzioni non può essere inserito fra i candidati da eleggere.

La Commissione elettorale dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni a cura dell'Amministrazione.

La Commissione elettorale nella prima seduta di insediamento nominerà, al proprio interno, un Presidente della Commissione, un segretario e uno scrutatore. Il segretario verbalizzerà tutte le sedute della Commissione Elettorale e creerà i necessari raccordi con l'Amministrazione individuata nell'Ufficio Affari Generali dell'Ente.

I componenti della Commissione Elettorale svolgono anche le funzioni di Seggio elettorale che pertanto è composto dagli stessi nominativi. La Commissione elettorale si ritiene costituita validamente se le OO.SS. hanno individuato almeno 3 componenti.

Art. 6 (Compiti della Commissione Elettorale)

La Commissione elettorale si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione, quali l'indizione della votazione, la consultazione, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti – dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione – e relativa pubblicazione sul sito dell'Ente. La Commissione elettorale dovrà provvedere a:

- acquisire l'elenco generale dell'elettorato;
- certificare la base elettorale degli aventi diritto;
- raccogliere i nominativi dei candidati, verificandone la regolarità e l'ammissibilità della partecipazione alle elezioni;
- prendere in esame eventuali ricorsi in materia di ammissibilità di candidature che dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 2 giorni dalla pubblicazione delle candidature stesse;
- insediare i seggi elettorali;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- nominare il Presidente di seggio e gli scrutatori;
- organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
- prendere in esame e decidere sui voti contestati e su eventuali ricorsi;
- proclamare gli eletti;
- comunicare l'effettiva elezione agli interessati;
- comunicare i risultati ai lavoratori e alle OO.SS.;
- trasmettere i verbali e gli atti all'Amministrazione.

L'Amministrazione, in considerazione che saranno insediati 2 seggi elettorali per ciascuna delle sedi e precisamente:

- Sede di Palermo - Viale delle Scienze ed 1, Residenza Universitaria Santi Romano;
- Sede territoriale di Agrigento - Via Quartararo 6.

Si adopererà per consentire l'esercizio del voto ai propri dipendenti.

Art. 7 (Sistema elettorale)

Le OO.SS. concordano di presentare una lista unica di candidati, dove saranno inseriti i nominativi dei dipendenti la cui candidatura è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione Elettorale.

Ogni elettore potrà esprimere un numero massimo di 3 preferenze.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per delega.

Art. 8 (Schede elettorali)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendenti tutti i candidati.

Le schede devono essere firmate dal Presidente della Commissione Elettorale e da un componente della Commissione elettorale.

L'elettore al momento del voto, munito di documento o tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, firmerà di fianco al proprio nominativo, l'elenco degli aventi diritto al voto.

Il voto di preferenza sarà espresso apponendo una crocetta tracciata accanto al cognome e nome del candidato.

Saranno considerate nulle eventuali schede in cui è stato espresso un numero maggiore di 3 preferenze.

Art. 9 (Validità delle Elezioni)

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 10 (Modalità di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo avere ricevuto i plichi appositamente sigillati. La Commissione Elettorale provvederà allo scrutinio verificando:

- Il numero dei votanti effettivi;
- Il numero delle schede scrutinate;

- Il numero di voti riportati da ciascun candidato;
- Il numero delle schede bianche o nulle;

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato dalla Commissione, che sarà consegnato dall'Amministrazione ai candidati eletti e alle OO.SS.

Art. 11 (Ricorso avverso i risultati elettorali)

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere inviati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati fa fede la data di protocollo in entrata all'Ersu di Palermo.

La commissione esaminato il ricorso, decide a maggioranza assoluta dei componenti non oltre i successivi 5 giorni e provvede alla pubblicazione dei risultati a seguito della decisione presa.

Art. 12 (Proclamazione degli eletti)

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio effettivo nella Pubblica Amministrazione, a parità di voti il più anziano per età anagrafica.

L'eletto rimane in carica tre anni a decorrere dal giorno successivo alla proclamazione.

Scaduto tale periodo il RLS mantiene la propria prerogativa in via provvisoria fino all'entrata in vigore del nuovo rappresentante.

Con la proclamazione definitiva degli eletti cessa di esistere la Commissione Elettorale.